

Bruxelles, 1° luglio 2020
(OR. en)

9255/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0129 (NLE)**

**AELE 6
FEROE 1
PECHE 168
IND 88**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	26 giugno 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 267 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in riferimento all'adozione delle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 267 final.

All: COM(2020) 267 final



Bruxelles, 26.6.2020
COM(2020) 267 final

2020/0129 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in riferimento all'adozione delle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in riferimento all'adozione della decisione del comitato misto che modifica i protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo

L'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ("l'accordo"), è stato concluso dalla Comunità europea con la decisione 97/126/CE¹. L'accordo intende promuovere, attraverso l'espansione dei reciproci scambi commerciali, lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra la Comunità e le isole Færøer, stabilire condizioni di concorrenza eque per gli scambi tra le parti e contribuire all'eliminazione degli ostacoli agli scambi. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1997.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo è incaricato di gestire l'accordo e di garantirne la corretta esecuzione. L'articolo 34, paragrafo 1, dell'accordo autorizza il comitato misto a modificare le disposizioni dei protocolli dell'accordo.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

L'articolo 36 dell'accordo stabilisce che l'Unione, su richiesta delle isole Færøer, prende in considerazione il miglioramento delle possibilità di accesso per prodotti specifici e l'estensione delle proprie concessioni tariffarie a favore dei prodotti della pesca delle isole Færøer.

In linea con i risultati dei negoziati tra la Commissione europea e le isole Færøer, concordati nella 18^a riunione del comitato misto svoltasi il 9 ottobre 2019 a Norðragøta, nelle isole Færøer, il comitato misto dovrà adottare una decisione in merito alle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Le modifiche proposte mirano ad ampliare l'accesso al mercato per entrambe le parti, come convenuto il 9 ottobre 2019 nella 18^a riunione del comitato misto. Vi sono tre modifiche sostanziali:

- protocollo n. 1: nell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo, in cui sono indicati i dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer, gli spratti congelati e conservati (codici NC 0303 53 90 e 1604 13 90) sono aggiunti all'elenco dei prodotti della tabella I. A questi prodotti originari delle isole Færøer l'Unione applicherà un dazio all'importazione nullo. Le isole Færøer hanno presentato tale

¹ Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).

richiesta all'Unione in conformità all'articolo 36 dell'accordo e le parti hanno convenuto di modificare il protocollo n. 1;

- protocollo n. 4: all'articolo 1 del protocollo n. 4 dell'accordo sono soppressi la nota a piè di pagina 1 e il paragrafo 2. La nota a piè di pagina 1 contiene una limitazione del glutine aggiunto negli alimenti per pesci esportati nell'Unione dalle isole Færøer, che si applica ai codici NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 41. Il paragrafo 2 si riferisce alle prescrizioni in materia di certificazione e di controllo per quanto riguarda il contingente tariffario aperto per gli alimenti per pesci compresi nei codici NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 41. Le isole Færøer avevano inizialmente presentato la richiesta di annullamento nella riunione del comitato misto del novembre 2017, sostenendo che la composizione degli alimenti per pesci per il settore dell'acquacoltura aveva subito una notevole evoluzione che rendeva il glutine un componente più importante;
- protocollo n. 4: è aggiunto un nuovo articolo che stabilisce contingenti tariffari per le carni esportate dall'Unione nelle isole Færøer. Nell'ambito dei negoziati sopra menzionati l'Unione ha chiesto un ampliamento dell'accesso al mercato per le carni ovine esportate dall'Unione nelle isole Færøer. Le parti hanno convenuto di stabilire un contingente tariffario per una serie di prodotti ovini (con i codici NC 0204, 0206 80 99, 0206 90 99, 0210 90 11, 0210 90 60 ed ex 0210 90 90). Il contingente tariffario, per il quale si applicherà un dazio all'importazione nullo, sarà introdotto gradualmente: 40 tonnellate a partire dall'adozione dell'atto previsto (cioè dal 2020) e 80 tonnellate a partire dal terzo anno successivo (cioè dal 2023).

La Commissione ha informato gli Stati membri dell'esito di tali negoziati durante la riunione del gruppo di lavoro del Consiglio "Associazione europea di libero scambio (EFTA)", svoltasi il 24 ottobre 2019.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito dall'accordo. L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto modificherà i protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'accordo e tali modifiche avranno

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

effetto vincolante per le parti. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto apporterà modifiche ai protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in riferimento all'adozione delle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ("l'accordo"), è stato concluso dalla Comunità europea con la decisione 97/126/CE del Consiglio³ ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1997.
- (2) A norma dell'articolo 34 dell'accordo il comitato misto può modificare le disposizioni dei protocolli dell'accordo.
- (3) In seguito a negoziati, il governo locale delle isole Færøer e l'Unione hanno convenuto di modificare alcune disposizioni dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo. Tali modifiche mirano ad ampliare l'accesso al mercato di specifici prodotti per entrambe le parti.
- (4) Il comitato misto deve adottare una decisione in merito alle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione che modifica i protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto relativa alle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

³ Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*